



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del 21-12-2020

**Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL
31.12.2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	A
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. n. 175 in data 19 agosto 2016, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, "Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, «c.d. decreto correttivo» ed, in particolare, i seguenti articoli:

- l'articolo 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, commi 1, 2 e 3, per i quali:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

- l'articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, per il quale:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

CONSIDERATO che le disposizioni del presente Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

1. in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”;*

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2019, con la quale si è dato seguito all'adempimento per le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018;

VISTO l'esito della ricognizione periodica (ordinaria) delle partecipazioni detenute **alla data del 31 dicembre 2019**, compiuta come da elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione, che ne forma parte integrante;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge la necessità di mantenere tutte le partecipazioni detenute specificando, riguardo alla Società Saline Terme:

- a) che il mantenimento della partecipazione azionaria nella Saline Terme S.p.A. ha fondamento normativo nell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, fondamentale al fine dell'ottimizzazione e della valorizzazione del patrimonio dell'Ente, in particolare l'immobile di mescita delle acque denominato "Chalet" conferito dall'Ente in sede di costituzione della Società;
- b) che riguardo alle perdite di esercizio registrate dalla Saline Terme S.p.A. nell'anno 2017 (di € 3.723,00), nell'anno 2018 (di € 3.777,00) e nell'anno 2019 (di € 3.405,00) il Comune di Penna San Giovanni chiederà un piano industriale e provvederà a monitorarne l'attuazione;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, comma 1 e 10, del T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, del Codice Civile;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'Allegato 3 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, reso a norma dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), del d.lgs. n. 267/2000, sulla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa, come ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo Emilia - Romagna con deliberazione n. 3/2018, allegato al presente atto;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile Finanziario, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 7 VOTI favorevoli e 2 astenuti (Perfetti e Carboni), su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e quale motivazione del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, accertandole come da "Allegato A" alla presente deliberazione e parte integrante di essa.
3. DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune in esito alla revisione ordinaria di cui alla deliberazione consiliare n. 32 del 18.12.2019 specificando, riguardo alla partecipazione societaria alla Saline Terme:

- a) che il mantenimento della partecipazione azionaria nella Saline Terme S.p.A. ha fondamento normativo nell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, fondamentale al fine dell'ottimizzazione e della valorizzazione del patrimonio dell'Ente, in particolare l'immobile di miscita delle acque denominato "Chalet" conferito dall'Ente in sede di costituzione della Società;
- b) che riguardo alle perdite di esercizio registrate dalla Saline Terme S.p.A. nell'anno 2017 (di € 3.723,00), nell'anno 2018 (di € 3.777,00) e nell'anno 2019 (di € 3.405,00), le stesse saranno ripianate secondo le modalità indicate dal piano industriale definito dalla Società nelle informazioni allegate al bilancio societario di esercizio al 31.12.2019;
- c) che il Comune di Penna San Giovanni chiederà un piano industriale e ne monitorerà l'attuazione.

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle Società partecipate.

5. DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, e secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei modi indicati dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON 9 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 21-12-2020.

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 31.12.2019, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 30-11-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 30-11-2020

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 del 21-12-2020.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0000503

Reg. n. 26

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.01.2021.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
